

Tribunale di Isernia, Sentenza n. 337/2022 del 28-12-2022

TRIBUNALE DI ISERNIA

Verbale di udienza [REDACTED] udienza del 28/12/2022 davanti all'avv. [REDACTED] Giudice onorario, è stata chiamata la causa iscritta al RG n. [REDACTED]/2015. Sono presenti: per parte attrice l'avv. [REDACTED] anche in sostituzione dell'avv. [REDACTED]. Per le parti convenute e chiamate sono presenti l'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED] e dell'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] l'avv. [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED] e l'avv. [REDACTED] [REDACTED] per delega dell'avv. [REDACTED]. I procuratori delle parti, precisate le conclusioni riportandosi ai propri scritti difensivi, anche in via istruttoria, discutono la causa. In caso di mancata lettura della sentenza all'esito della camera di consiglio, chiedono che la causa venga trattenuta in decisione rinunciano ai termini ex art. 190 c.p.c., avendo già depositato note conclusionali. Il Giudice si ritira in camera di consiglio.

==== Alle ore 19:18, dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, pronuncia la seguente sentenza:

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Isernia, [REDACTED] unica - civile, in composizione monocratica nella persona dell'avv. [REDACTED] giudice onorario, ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado, rubricata al numero di ruolo [REDACTED]/201 promossa da [REDACTED] ([REDACTED]) rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] contro COMUNE DI ISERNIA ([REDACTED]), in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] [REDACTED] convenuto nonché [REDACTED] ([REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] terzo chiamato in causa [REDACTED] ([REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dagli avv.ti [REDACTED] [REDACTED] e [REDACTED] terzo chiamato in causa [REDACTED] palazzo D'Uva ([REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentato e difeso dall'avv. [REDACTED] terzo chiamato in causa [REDACTED] di [REDACTED] s.p.a. (quale garante del Comune di [REDACTED] in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] terzo chiamato in causa [REDACTED] s.p.a. (quale garante del [REDACTED] corso [REDACTED] 171) in persona del legale rappresentante rappresentata e difesa dall'avv. [REDACTED] terzo chiamato in causa [REDACTED] (quale garante del condominio [REDACTED]) in persona del legale rappresentante pro tempore rappresentata e difesa dall'avv.

██████ terzo chiamato in causa ██████ (quale garante del ██████ palazzo ██████ ██████) in persona del legale rappresentante pro tempor rappresentata e difesa dall'avv. ██████ terzo chiamato in causa ██████ ██████ Con atto di citazione per l'udienza del ██████ ██████ ha convenut il Comune di ██████ chiedendone la condanna al risarcimento dei danr conseguenti ad una caduta avvenuta il ██████ in ██████ ██████ all'altezz del civico ██████. A fondamento della domanda ha dedotto di essere inciampat a causa di una sconnessione del marciapiede.

Costituitosi in giudizio, il Comune di ██████ ha eccepito il proprio difetto c legittimazione passiva, rappresentando che l'incidente era avvenuto su un pass carrabile posto a servizio di tre condomini, tutti responsabili dell'occorso richiamando la previsione contenuta nel regolamento emanato dal Comune c ██████ disciplinante la ██████ (tassa per l'occupazione di spazi ed are pubbliche), che prevede l'obbligo del concessionario di rispondere dei danni cagiona in dipendenza dell'occupazione. Nel merito ha comunque contestato la domanda riconducendo il danno all'uso negligente del bene, e chiesto la chiamata de ██████ di ██████ (██████ ██████, del ██████ corso ██████ e dell' ██████ chiedendo di essere eventualmente manlevato. È il caso di precisare ch la domanda di manleva, dunque di essere sollevata dalle conseguenze patrimonia potenzialmente derivate dalla domanda, non è inficiata dalla successiva domanda i relazione alla quale il Comune è privo di legittimazione ad agire ("condannand conseguentemente gli stessi a rimborsare alla sig.ra ██████").

A propria volta il ██████ ██████ costituitosi in giudizio contestando le domand svolte, ha chiesto l'autorizzazione alla chiamata in causa della ██████ n compagnia garante per la responsabilità civile, del ██████ - palazzo ██████ del ██████ Si costituivano, infine, il ██████ e il ██████ palazzo ██████ (c ██████), quest'ultimo chiamando in garanzia la ██████, pure costituita.

Dopo una serie di rinvii per consentire l'integrazione del contraddittorio, all'udienz del ██████ sono stati concessi i termini ex art. 183, co. 6, c.p.c., e le prov articolate sono state ammesse con ordinanza del ██████. Sono seguite le prov orali e una consulenza tecnica medico legale e all'udienza odierna, dopo l precisazione delle conclusioni e la discussione orale, la causa viene decisa ex art 281 sexies c.p.c. dando lettura del dispositivo e della concisa esposizione dell ragioni di fatto e di diritto della sentenza.

Come appare evidente dalla sintetica esposizione dei fatti di causa, oggetto dell domanda è un danno prodotto da un oggetto statico. Sul tema la Suprema Corte richiamando i precedenti conformi, da tempo ribadisce un principio consolidat

secondo cui "qualora la cosa in custodia che si assume aver cagionato il danno sia di per sé statica e inerte e richieda che l'agire umano, e in particolare quello del danneggiato, si unisca al modo di essere della cosa, per la prova del nesso causal occorre dimostrare che lo stato dei luoghi presenti peculiarità tali da rendere potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (buche, ostacoli imprevedibili, mancanza di guard-rail, incroci non visibili e non segnalati, ecc.) (Cass. [redacted] n. 6306; Cass. [redacted], n. 2660; Cass. [redacted], n. 25772; Cass. [redacted] n. 16527)" (Cass. civ. Sez. III, Sent., 27-03-2020, n. 7580).

Occorre dunque procedere alla ricostruzione del fatto. La vicenda, non specificamente contestata sotto il profilo del fatto, è stata provata attraverso le dichiarazioni del testimone di parte attrice che, all'udienza del [redacted] ha confermato le circostanze di fatto allegare con l'atto introduttivo: "camminavo davanti a me ... ho visto che la signora era rimasta con il tacco incastrato nella mattonella; la scarpa è rimasta lì e la signora è caduta in avanti. ... la signora aveva le scarpe basse, ricordo che il tacco era basso e quadrato ... ricordo che si ruppero gli occhiali e le procurarono un taglio sotto il sopracciglio ... c'era il sole, non ricordo l'orario, forse nel pomeriggio, a terra non c'erano detriti ... Le mattonelle erano grigie ... non c'erano buche, solo se mettevi il piede sulla mattonella ti rendevi conto che la mattonella stessa non era fissata a terra". La testimone ha anche precisato di ricordare che "dopo l'incidente misero del cemento. Non so chi lo mise" e di sapere che "mattonella si muoveva, ma lo sapevo perché lavoravo lì e passavo tre o quattro volte al giorno".

La testimonianza, proveniente da una persona indifferente ai fatti di causa, non è stata contestata dalle parti ed è del tutto attendibile, avendo la sig.ra [redacted] anche precisato anche il motivo per cui si trovava a passare sul posto ("stavo andando al lavoro, all'epoca lavoravo al ristorante "[redacted]"; il ristorante è vicino al posto dove è avvenuta la caduta").

La prova orale ha, dunque, confermato pienamente la dinamica così come descritta in atto di citazione. Deve dunque ritenersi provato che il [redacted] circa, in [redacted] corso [redacted] all'altezza del civico nei pressi del ristorante "[redacted]", l'attrice è caduta riportando le lesioni di cui chiede il risarcimento.

Dalla compiuta descrizione della dinamica che emerge dalla prova si può affermare che "l'evento si è prodotto come conseguenza normale della particolare condizione potenzialmente lesiva, posseduta dalla cosa (in termini, Cass., [redacted], n. 15385 e, in precedenza Cass., [redacted], n. 390, Id., [redacted], n. 16719; v. pure Cass. [redacted], n. 15375, ove si rileva, fra l'altro, che l'anomalia stradale deve essere provata dal danneggiato)" Cass. civ. Sez. III, 18-05-2012, n. 7937.

Ne deriva che la domanda deve essere inquadrata nell'ambito dell'art. 2051 c.c., discendendo direttamente dalla relazione di custodia che intercorre tra la cosa che ha cagionato il danno ed il soggetto chiamato a rispondere dello stesso. Nei casi di responsabilità da cose in custodia ex art. 2051 c.c. Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza 21-02-2018, n. 4133 ha affermato: "la prova del nesso causale grav necessariamente sull'attore-danneggiato ed essa non va intesa quale dimostrazione dell'evento dannoso, ma quale prova che il danno è stato determinato dalla cosa in custodia per il proprio dinamismo".

Nella fattispecie l'attrice ha provato che la caduta è stata provocata dal dinamismo proprio della cosa, ovvero dalle carenti condizioni del tratto di marciapiedi percorsi dall'attrice.

Il fatto stesso che la testimone ha riferito di essere consapevole del fatto che la mattonella era instabile ma di saperlo solo perché "lavoravo lì e passavo tre o quattro volte al giorno", evidenzia come era possibile avvedersi del rischio soltanto nel momento in cui il dinamismo proprio della cosa determinava la situazione di pericolo della cosa ("solo se mettevi il piede sulla mattonella ti rendevi conto che la mattonella stessa non era fissata a terra"). Sebbene si tratti di una valutazione espressa dalla testimone, la sig.ra ████████ ha in questo modo riferito la propria percezione dalla quale non vi è ragione di discostarsi. Tanto basta a rendere evidente la natura insidiosa del punto in cui l'evento si è verificato.

L'attrice non aveva, dunque, la possibilità di prevedere il pericolo, fatto, questo che imputa alla condotta del custode la responsabilità ex art. 2051 c.c. essendo provata la natura insidiosa e non facilmente percepibile della cosa che ha prodotto il danno (Cass. civ. Sez. VI - 3, 14-06-2016, n. 12174 "La concreta possibilità per l'utente danneggiato di percepire o prevedere con l'ordinaria diligenza l'anomalia, vale a escludere la configurabilità dell'insidia e della conseguente responsabilità dell'██████ per difetto di manutenzione della strada pubblica").

La prova orale vale anche a escludere la possibilità di concorso del fatto del creditore osservato che "solo se mettevi il piede sulla mattonella ti rendevi conto che la mattonella stessa non era fissata a terra" e "la mattonella si muoveva, ma lo sapevo perché lavoravo lì e passavo tre o quattro volte al giorno".

La diligenza dell'attrice non avrebbe potuto escludere l'evento, avendo l'attrice provato che l'uso del bene è avvenuto adottando le cautele rese necessarie in rapporto alle circostanze del caso concreto (Cass. civ. Sez. III Ord., 01-02-2018, n. 2483 rv. 648247-02), alla luce del fatto che l'insidia deve essere ravvisata solo in quelle situazioni di pericolo che il soggetto, usando la normale diligenza richiesta

dalla particolare situazione in cui si trova, non può obiettivamente prevedere ed evitare.

In altri termini l'attrice ha provato che lo stato dei luoghi presentava peculiarità tale da renderne potenzialmente dannosa la normale utilizzazione (Cass. ■■■■■, r. 6306; Cass. ■■■■■, n. 2660; Cass. ■■■■■, n. 25772; Cass. ■■■■■, r. 16527; Cass. civ.

Sez. III, Sent., 27-03-2020, n. 7580).

Dunque, ribadito che la responsabilità derivante dalla custodia, in particolare quella della P.A. per i danni subiti dagli utenti dei beni pubblici, è subordinata al pericolo occulto, reso insidioso dalla invisibilità e imprevedibilità e se il pericolo è prevedibile o visibile resta esclusa la responsabilità dell'ente, non può non concludersi il ragionamento richiamandosi all'insegnamento della ■■■■■ corte: "nel caso in cui l'evento di danno sia da ascrivere esclusivamente alla condotta del danneggiato, il quale abbia interrotto il nesso causale tra la cosa in custodia e il danno, si verifica un'ipotesi di caso fortuito che libera il custode dalla responsabilità di cui all'art. 205 cod. civ.. Il giudizio sull'autonoma idoneità causale del fattore esterno ed estraneo deve essere adeguato alla natura e alla pericolosità della cosa, sicché quanto meno essa è intrinsecamente pericolosa e quanto più la situazione di possibile pericolo suscettibile di essere prevista e superata attraverso l'adozione delle normali cautele da parte dello stesso danneggiato, tanto più incidente deve considerarsi l'efficienza causale del comportamento imprudente del medesimo nel dinamismo causale del danno, fino ad interrompere il nesso eziologico tra cosa e danno e ad escludere pertanto, la responsabilità del custode. ..." Cass. civ. Sez. III Sent., 19-02-2008, r. 4279 (rv. 601912) Nella fattispecie appare evidente la prova dell'esistenza di un'insidiosa anomalia della superficie a fronte della quale i convenuti non hanno fornito alcuna prova del caso fortuito ("La responsabilità di cui all'art. 2051 c.c. ha carattere oggettivo, e non presunto, essendo sufficiente, per la sua configurazione la dimostrazione da parte dell'attore del nesso di causalità tra la cosa in custodia e il danno, mentre sul custode grava l'onere della prova liberatoria del caso fortuito rappresentato da un fatto naturale o del danneggiato o di un terzo, connotato da imprevedibilità ed inevitabilità, dal punto di vista oggettivo e della regolarità e adeguatezza causale, senza alcuna rilevanza della diligenza o meno del custode" Cassazione Civile, ■■■■■ Ordinanza 30-6-2022, n. 20943).

Ne deriva che la responsabilità deve essere imputata alla negligenza del custode. A fronte delle difese dell'Ente e in seguito all'integrazione del contraddittorio nei confronti dei condomini, sorge la necessità di individuare il custode.

La difesa del Comune costituendosi ha prodotto il regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi pubblici che, all'art. 28 onera il concessionari della "continua e adeguata manutenzione". Agli atti vi è la prova della richiesta e concessione di passo carraio formulata dai condomini [REDACTED], [REDACTED] [REDACTED] (doc. 2 allegato all'atto di citazione).

Per effetto del citato regolamento si determina il diritto del Comune, in quanto proprietario, responsabile nei confronti della danneggiata, alla rivalsa nei confronti dei [REDACTED] chiamati in causa: [REDACTED] [REDACTED] (garantito da [REDACTED]ni), [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], (garantito da [REDACTED]) e [REDACTED] palazz [REDACTED] [REDACTED] (garantito da [REDACTED]).

La dott.ssa [REDACTED] con relazione chiara e condivisibile, dopo aver ritenuto congrue le spese mediche indicate dall'attrice (€ 2.015,24), ha affermato che, in conseguenza dell'occorso la sig.ra [REDACTED] ha subito un periodo di invalidità temporanea assoluta di giorni 45 (quarantacinque), un periodo di invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 25 (venticinque), un periodo di invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), un periodo di invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) con un danno biologico pari a 14% (quattordici punti percentuali). Per la determinazione della misura del risarcimento, la [REDACTED] in alcuni provvedimenti, imponendo una specifica motivazione nel caso in cui il giudice di merito si discosti dalle tabelle di liquidazione del danno non patrimoniale elaborate dal Tribunale di Milano, ha di fatto riconosciuto in dette tabelle un valore di riferimento unitario su base nazionale per determinare l'entità del risarcimento (Cass. civ. Sez. III Sent., 30/06/2011, n. 14402 - rv. 618049; Cass. civ. Sez. III Ord. 17/01/2018, n. 913 - rv. 647128-01; Cass. civ. Sez. III Ord., 28-06-2018, n. 1701 - rv. 649440-01).

Non vi è dunque ragione di discostarsi dal citato criterio.

Pertanto, in applicazione delle tabelle recentemente pubblicate dal Tribunale di Milano, in relazione all'età della sig.ra [REDACTED] al momento dell'evento (67 anni), il danno può essere determinato in € 4.455,00 per l'invalidità temporanea assoluta di giorni 45 (quarantacinque), € 1.856,25 per l'invalidità temporanea parziale al 75% di giorni 25 (venticinque), € 990,00 per l'invalidità temporanea parziale al 50% di giorni 20 (venti), € 742,50 per l'invalidità temporanea parziale al 25% di giorni 30 (trenta) ed € 24.948,00 per il danno non patrimoniale 14% (quattordici punti percentuali), per un totale di € 32.991,75. Detta somma, trattandosi di debito di un certo valore, deve essere svalutata dall'attualità al momento in cui l'attrice ha subito il danno (aprile 2014) e matura gli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno (Cass. Civ.).

Sez. Un. 17/02/95 n.1712) fino all'introduzione del giudizio. La somma rivalutata dovrà essere poi maggiorata degli interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4 c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento.

In difetto di allegazione non può essere liquidato alcun incremento né per sofferenz soggettiva interiore né a titolo di personalizzazione.

È noto, in adesione ai principi affermati da Cass. civ., Sez. III, Sentenza 17/01/2018, n. 901 il danno risarcibile è espressione della sofferenza umana conseguente alla lesione di un diritto costituzionalmente protetto. Ne consegue che può essere previsto il risarcimento del danno purché ne sia data prova, tanto sotto l'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale), quanto sotto il profilo dell'impatto modificativo "in pejus" della vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale). "Ne deriva che non diversamente da quanto avviene in caso di lesione della salute con riferimento al c.d. danno biologico, ogni altro "vulnus" arrecato ad un valore od interesse costituzionalmente tutelato deve essere valutato e accertato, all'esito di compiute istruttorie ed in assenza di qualsiasi automatismo, sotto il duplice aspetto, dell'aspetto interiore del danno e della privazione, diminuzione o modificazione delle attività dinamico-relazionali precedentemente esplicitate dal soggetto danneggiato. (Si veda anche Cass. civ., Sez. III, Ordinanza, 28/09/2018, n. 23469).

Nella fattispecie non è stata fornita alcuna prova né dell'aspetto interiore del danno (c.d. danno morale) né delle modificazioni "in pejus" della vita quotidiana (il danno c.d. esistenziale, o danno alla vita di relazione, da intendersi quale danno dinamico-relazionale).

Non soccorre sul punto la consulenza tecnica d'ufficio.

Dottrina e giurisprudenza lungamente hanno dibattuto sui limiti dell'operato del consulente tecnico d'ufficio discutendo se al consulente possa essere affidato non solo l'incarico di valutare i fatti accertati o dati per esistenti (consulente deducente) ma anche quello di accertare i fatti stessi (consulente percipiente) quando la relazione verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone. Per dirimere il contrasto sono intervenute le XXXXXXXXXX (Cass. civ. Sez. XXXXXX 01/02/2022, n. 3086) affermando che il consulente, nei limiti delle indagini a lui delegate e nell'osservanza del contraddittorio delle parti, può accertare tutti i fatti inerenti all'oggetto della lite il cui accertamento si rende necessario al fine di rispondere ai quesiti sottopostigli, a condizione che non si tratti dei fatti principali che è onere delle parti allegare a fondamento della domanda o delle eccezioni salvo, quanto a queste ultime, che non si tratti fatti principali rilevabili d'ufficio.

Nella fattispecie la personalizzazione del danno è stata appena cennata soltanto laddove l'attrice ha quantificato la misura del danno.

Ma l'onere di allegazione, secondo l'insegnamento di Cass. civ. Sez. [REDACTED] Sent 13-06-2019, n. [REDACTED], si identifica con l'affermazione dei fatti processualmente rilevanti, posti alla base dell'azione o dell'eccezione: essa individua i fatti costitutivi impeditivi, modificativi o estintivi dei diritti fatti valere in giudizio e attiene all'individuazione del thema decidendum. Ne consegue che un fatto è allegato al giudizio quando la relativa esposizione è sufficientemente dettagliata nell'esposizione dei fatti storici posti a fondamento della domanda e nell'individuazione delle conseguenze in diritto che ne discendono, in altre parole della pretesa fatta valere in giudizio.

Nella fattispecie nella richiesta di risarcimento del danno la personalizzazione è solita richiesta nella sua quantificazione senza l'indicazione dei fatti che dovrebbero indurre il giudice a personalizzare il danno.

La domanda deve, sul punto, essere rigettata.

Il Comune di [REDACTED] deve essere dunque condannato a pagare alla sig.ra [REDACTED] la somma sopra indicata. [REDACTED] [REDACTED], il [REDACTED] [REDACTED], e il [REDACTED] palazzo [REDACTED] [REDACTED] devono essere condannati a tenere indenne il Comune da quanto questo sarà tenuto a pagare alla sig.ra [REDACTED]. Si è detto che, per essere a loro volta manlevati, il [REDACTED] [REDACTED] ha chiamato in causa la [REDACTED], il [REDACTED] [REDACTED] [REDACTED], ha chiamato in causa la [REDACTED] e il [REDACTED] palazzo [REDACTED] [REDACTED] ha chiamato in causa la [REDACTED].

Le tre compagnie chiamate in causa hanno chiesto il rigetto della domanda nei loro confronti. È bene analizzare separatamente le domande svolte dalle [REDACTED] assicuratrici. [REDACTED], chiamata in causa dal [REDACTED] [REDACTED], eccepisce la prescrizione ex art. 2952, co. 2°, c.c.

Occorre tuttavia osservare che "premesso che la prescrizione del diritto dell'assicurato all'indennità decorre dalla data in cui il diritto medesimo può essere esercitato, sicché - con specifico riferimento all'assicurazione della responsabilità civile - il termine iniziale della decorrenza della prescrizione va individuato nella data in cui il danneggiato, per la prima volta, ha proposto - in via giudiziale o stragiudiziale - la sua richiesta, deve ritenersi idonea ai fini della decorrenza della prescrizione la richiesta di risarcimento anche in forma specifica e non solo per equivalenti monetari" (Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 13/03/2013, n. 6296, rv. 625508; in senso sostanzialmente conforme Cass. civ., Sez. II, Sentenza, 31/01/2019, r. 2971).

La stessa compagnia ha poi eccepito il mancato rispetto delle condizioni di polizza non consentendo la gestione diretta da parte dell'██████████. Ma anche sotto quest profilo il ██████████ è stato chiamato in causa e ha dovuto costituirsi promuovend l'azione di manleva. Nulla pertanto può essergli imputato se non il mancato rimbors delle spese legali.

Ne deriva che la ██████████, deve essere condannata a manlevare il ██████████ ██████████.

La ██████████ chiamata a manlevare il ██████████ ██████████ ██████████, ha eccepito l mancanza di copertura perché la polizza sarebbe limitata a fabbricato o, com espressamente riconosce a pagina 3 della comparsa di costituzione, a una pertinenz del fabbricato stesso.

Ma appunto il passo carrabile, sebbene non sia una pertinenza in senso tecnic (ovvero un bene destinato a pertinenza) è un diritto derivante dalla concessione dunque assimilabile a una pertinenza.

Come la ██████████ a ██████████ ha poi eccepito il mancato rispetto delle condizioni c polizza non consentendo la gestione diretta da parte dell'██████████. Ma anche i questo caso il ██████████ è stato chiamato in causa e ha dovuto costituirsi promuovendo l'azione di manleva. Nulla pertanto può essergli imputato se non mancato rimborso delle spese legali.

Ne deriva che la ██████████ deve essere condannata a manlevare il ██████████ ██████████ ██████████.

Infine la ██████████, chiamata a manlevare il ██████████ palazzo ██████████ ██████████ ha eccepito la nullità dell'atto di chiamata in causa, ma pur eccependo la nullità costituendosi e prendendo analiticamente posizioni sulle questioni sollevate, h sanato il vizio.

Ha poi eccepito la mancanza di copertura del danno, rilevando, anche qui che l polizza copre il fabbricato e la "conduzione delle parti comuni". Non si comprend per quali motivi l'area concessa al condominio debba essere esclusa dalla garanzia osservato che la polizza contempla un elenco definito "a titolo esemplificativo" dunque estensibile alle ipotesi non contemplate (comparsa di costituzione, pag. 7) La ██████████ rileva poi l'inadempimento all'obbligo di denunciare il sinistro entro tr giorni ed eccepisce sul punto l'inadempimento ex art. 1460 c.c.

Ma l'art. 1913 c.c. prevede la perdita del diritto all'indennità (dunque alla manleva solo per la comunicazione omessa dolosamente. ██████████ sarebbe stata dunqu onerata della prova della dolosa violazione, in mancanza della quale l'eccezione dev essere rigettata.

Ne deriva, in sintesi, che il Comune deve essere condannato a risarcire il danno all'attrice, i [redacted] devono essere solidalmente condannati a manlevare Comune e le assicurazioni a manlevare i [redacted]. Sul regolamento delle spese, Comune deve essere condannato al pagamento delle spese di lite nei confronti dell'attrice, i [redacted] devono essere compensate le spese tra il Comune e la [redacted] devono parimenti essere compensate le spese di lite tra i [redacted] e le assicurazioni chiamate.

Le spese di CTU seguono la soccombenza, ferma la responsabilità solidale delle parti nei confronti dell'ausiliario del giudice, devono essere poste a carico del Comune dunque a carico dei [redacted] per effetto della manleva e, infine a carico delle assicurazioni per effetto della manleva.

PQM

Il Tribunale di [redacted] in composizione monocratica, in persona dell'avv. [redacted] giudice onorario, definitivamente pronunciando nella causa promossa da [redacted] contro COMUNE DI [redacted] con la chiamata in causa di [redacted] corso [redacted] (garantito da [redacted] ni), [redacted] D' [redacted] corso [redacted] n. 183 (garantito da [redacted]) e [redacted] palazzo [redacted] [redacted] (garantito da [redacted]), iscritta al RG [redacted]/2015 condanna il Comune di [redacted] a risarcire alla sig.ra [redacted] la somma di € 32.991,75, da svalutare dall'attualità al momento in cui l'attrice ha subito il danno (aprile 2014) e quindi fruttifera degli interessi legali sul capitale rivalutato anno per anno fino all'introduzione del giudizio oltre interessi al saggio indicato dall'art. 1284, co 4, c.c. a decorrere dalla notifica dell'atto di citazione fino al pagamento; condanna il Comune di [redacted] alla rifusione delle spese di lite che liquida in € 800,00 per anticipazioni, € 7.616,00 per compensi oltre alle spese generali nella misura del 15%, ed accessori; pone definitivamente a carico del Comune di [redacted] le spese di [redacted] liquidate con decreto in atti, condanna [redacted] [redacted], [redacted] [redacted] [redacted] palazzo [redacted] [redacted] e, per le ragioni esposte in motivazione condanna [redacted], [redacted] e [redacted] ni a tenere indenni i citati [redacted] di quanto saranno tenuti a pagare in favore del Comune di [redacted] compensa le spese tra il [redacted] di [redacted] e la [redacted] nonché tra [redacted] corso [redacted] e la [redacted], tra il [redacted] [redacted] [redacted], e la [redacted] e tra il [redacted] palazzo [redacted] [redacted] e la [redacted].

Così deciso in [redacted] il [redacted]

Il Giudice
onorario avv. [redacted]

causa n. 325/2015 R.G. - Giudice/firmatari: **Francesco Morigin**